



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

Allegato 4 - determinazione dirigenziale prot. corr. 17/23-17/8-I (23793)

## Schema di convenzione

### PREMESSO CHE:

nella città di Trieste la tipologia di persone senza dimora o in situazione di grave marginalità è molto articolata: si registrano sia persone singole che nuclei familiari, sia italiani che numerosi stranieri, comunitari ed extracomunitari, residenti e in transito; un'alta percentuale degli homeless che gravitano sul territorio sono soggetti di genere maschile, estremamente vulnerabili, spesso con problemi di salute fisica, mentale e di dipendenze;

Il Comune di Trieste ha inteso acquisire manifestazioni di interesse da parte di enti del Terzo Settore per la co - progettazione finalizzata alla realizzazione del sistema integrato di accoglienza rivolto alle persone senza dimora e in situazione di grave marginalità;

con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata attivata una procedura pubblica mediante pubblicazione di avviso per individuare Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117, disponibili alla co - progettazione, di cui all'art 55 c. 3 dello stesso d.lgs 3 luglio 2017 n. 117, per la realizzazione del sistema integrato di accoglienza rivolto alle persone senza dimora e in situazione di grave marginalità;

in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla co - progettazione summenzionata, contenente, nell'allegato 2 – progetto di massima, la descrizione degli interventi su cui formulare le proposte progettuali, l'individuazione delle risorse messe a disposizione, le modalità di svolgimento della procedura, i requisiti e le modalità di partecipazione;

entro il termine del \_\_\_\_\_ sono pervenute le manifestazioni di interesse di:

con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, in esito all'esame e alla valutazione delle proposte progettuali pervenute da parte della commissione nominata con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, sono stati ammessi alla coprogettazione

\_\_\_\_\_ preso atto degli esiti del Tavolo di co - progettazione il Comune di Trieste e

\_\_\_\_\_ accettano di stipulare la presente convenzione, quali partner progettuali per la realizzazione delle azioni indicate nel progetto esecutivo per il sistema integrato di accoglienza rivolto alle persone senza dimora e in situazione di grave marginalità nel rispetto di quanto definito;

visti:

- l'art. 118, quarto comma della Costituzione
  - il d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
  - la L. 7 agosto 1990 n. 241;
  - il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2022, con cui sono state adottate le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 – 57 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)”;
- richiamato inoltre l'art. 119 del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

Tutto ciò premesso

### TRA

il Comune di Trieste (C.F. 00210240321) rappresentato dal dott. Stefano Chicco, Direttore del Servizio Sociale Comunale, delegato dal Sindaco Roberto Di Piazza, domiciliato presso la sede del Comune in Trieste, Piazza Unità d'Italia, 4;

### E

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **ART. 1) - PREMESSE**

Le premesse sopra richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **ART. 2) - CONTENUTO E OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha per contenuto l'accordo conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co - progettazione, ai sensi dell'art. 55 c. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tra il Comune di Trieste e \_\_\_\_\_ per la realizzazione, in co - partenariato pubblico/ privato sociale degli interventi rivolti all'accoglienza delle persone senza dimora e in situazione di grave marginalità di cui al progetto esecutivo della co - progettazione.

2. L'accordo oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ha natura di accordo procedimentale sostitutivo di provvedimento, garantendo l'assunzione da parte del soggetto del Terzo Settore individuato in \_\_\_\_\_, di pubbliche responsabilità nell'esercizio della funzione sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione.

3. Funzione dell'accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale, attraverso la concessione da parte del partner istituzionale di contributi di carattere economico, ai sensi dell'art 12 della Legge della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte dell'impegno di \_\_\_\_\_ (da qui in avanti “partner progettuale”), quale Ente del Terzo Settore, di provvedere nell'ambito dell'istituto della coprogettazione, alla realizzazione operativa del progetto

di cui al comma I del presente articolo, in un'ottica collaborativa per la convergenza di obiettivi.

### **ART. 3) - DURATA DELLA CONVENZIONE**

L'accordo conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co – progettazione ha validità dalla data di avvio del progetto fino al 31.12.2024.

### **ART. 4) - RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE DELLA COPROGETTAZIONE**

1. Le risorse economiche stanziare dal Comune di Trieste, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, per le azioni di intervento oggetto della presente convenzione, sono pari alla somma complessiva massima di euro ad euro 2.000.000,00.

2. Il trasferimento delle risorse avverrà con le modalità già stabilite al punto 3) dell'Avviso pubblico di cui alle premesse e descritte all'art. 8 della presente convenzione, a titolo di copertura e rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati. Resta a carico del partner progettuale il rischio che il contributo accordato si riveli insufficiente rispetto agli obiettivi indicati a progetto, che dovranno, in ogni caso, essere perseguiti, pena la decadenza dell'attribuzione del finanziamento e l'integrale restituzione della parte di contributo già erogata.

3. Le risorse proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale (beni strumentali, logistici, risorse umane, professionali etc.) da mettere a disposizione per la realizzazione del progetto, con riferimento all'intera durata del presente accordo, sono descritte nel quadro economico della proposta progettuale pervenuta con la manifestazione di interesse. Le eventuali variazioni delle singole voci di costo, la rimodulazione del budget, o le eventuali economie di spesa, saranno comunicate dal partner progettuale al Comune di Trieste in concomitanza con la rendicontazione bimestrale delle spese sostenute per l'attuazione di progetto.

### **ART. 5) - IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti assumono gli impegni loro derivanti secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo, per quanto di competenza.

2. In particolare il partner progettuale si impegna a:

- eseguire con regolarità e nel rispetto della tempistica progettuale le attività previste nel progetto;
- mettere a disposizione le risorse proprie o autonomamente reperite di cui al comma 3 dell'art. 4 della presente convenzione;
- mantenere costanti rapporti con il Comune di Trieste, Servizio Sociale Comunale per garantire la realizzazione del progetto;
- provvedere alla rendicontazione delle spese per la realizzazione dell'accoglienza e degli interventi di supporto presentando la relativa documentazione giustificativa;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli impegni e obblighi previsti dal progetto esecutivo e dalla presente convenzione.

3. Il Comune di Trieste si impegna a:

- erogare il contributo nella misura e nelle modalità descritte all'art. 8;
- adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli impegni e obblighi previsti dal progetto

esecutivo e dalla presente convenzione.

#### **ART. 6) - ASSICURAZIONI**

Il partner progettuale è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose dall'autonoma realizzazione del progetto esecutivo e il Comune di Trieste è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro a riguardo.

#### **ART. 7) – PERSONALE**

Il partner progettuale si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste. Deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.lgs. 81/2008), libertà e dignità degli stessi. Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel progetto, le vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori, stabilite dalla normativa, ovvero condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di riferimento vigenti durante tutto il periodo della validità del presente contratto. Tutto il personale dipendente e i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nei confronti degli operatori impiegati e dei volontari nessun obbligo di sorta sorge a carico del Comune di Trieste. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto.

#### **ART. 8) - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'articolo 56, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche agli ETS, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfettario.

All'avvio delle attività il Comune di Trieste eroga al partner progettuale il trasferimento del 20% dell'importo del contributo di cui all'art. 4) della presente convenzione per la realizzazione delle attività progettuali; la restante quota viene erogata al partner progettuale successivamente all'approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento per l'attività, mediante presentazione degli idonei documenti giustificativi dell'intera spesa e di una relazione illustrativa di tutti gli interventi svolti, nei limiti di quanto effettivamente rendicontato.

In caso di rendicontazione delle spese per una quota inferiore a quanto già erogato all'avvio il partner progettuale si impegna a restituire la quota non rendicontata.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

In ogni caso saranno considerati ammissibili solo i costi sostenuti per la realizzazione delle attività. Non saranno ammissibili spese legate all'ordinaria amministrazione, alla formazione del personale, all'acquisto di beni strumentali durevoli e tutte quelle non specificatamente riconducibili alla proposta di progetto presentata.

b) La rendicontazione delle spese dovrà avvenire con cadenza bimestrale e dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione sulle attività svolte;

- rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e chiaramente riferibili alle attività descritte all'allegato 2.

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

#### **ART. 9) - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il partner progettuale, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del rapporto di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il partner progettuale si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il partner progettuale o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il partner progettuale si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

#### **ART. 10) – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E REVOCA**

Il partner progettuale comunica costantemente le attività svolte ai fini del monitoraggio delle attività e dell'andamento progettuale.

L'andamento del progetto individuale di ogni singolo beneficiario sarà oggetto di momenti di condivisione con l'assistente sociale referente e competente, secondo gli accordi definiti dal progetto esecutivo. Il personale del Comune di Trieste potrà altresì effettuare sopralluoghi per verificare l'andamento dei progetti ed il rispetto degli impegni assunti in sede di progetto esecutivo.

Nel caso di riscontrate gravi irregolarità o mancata effettuazione delle attività, nel rispetto del contraddittorio, il Comune di Trieste potrà procedere alla revoca del contributo erogato.

#### **ART. 11) - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Il partner progettuale dichiara di avere preso visione del contenuto del Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014,

immediatamente eseguibile, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013, i cui contenuti si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale impiegato, a qualsiasi titolo, nelle attività oggetto della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

## **ART. 12) - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune di Trieste, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) affida al partner, per mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, che sottoscrive il presente atto, l’incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi relativi al contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

### **OBBLIGHI DEL RESPONSABILE**

Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.

### **MISURE DI SICUREZZA**

Il Responsabile, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati), dovrà individuare ed assistere il Titolare per adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, tra le altre:

- *ad es. cifratura dei Dati Personali;*
- *ad es. la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i Dati Personali;*
- *ad es. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai Dati Personali; in caso di incidente fisico o tecnico;*
- *una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*

### **VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. “DATA BREACH”)**

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 “Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679”, adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo I.

In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all’autorità di controllo o agli interessati, il

Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

#### VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

Il Responsabile s'impegna fin da ora a fornire al Titolare, ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso.

Il Responsabile, ove necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta del Titolare, relativamente ai Dati Personali ed alle procedure e tecnologie usate dal Responsabile nel trattamento degli stessi, si impegna ad effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali.

#### SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Il Responsabile è tenuto a identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

#### AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.

Il Responsabile si impegna, in particolare, a:

- designare le persone autorizzate al trattamento dei dati, le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati e le funzioni ad essi attribuite;
- comunicare periodicamente al Titolare l'elenco aggiornato delle persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati;

- verificare annualmente l'operato delle persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

## RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

## ISTANZE DEGLI INTERESSATI

Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare ed a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire al Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

## ULTERIORI OBBLIGHI

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla suddetta normativa e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di controllo effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di verificare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile si impegna altresì a:

effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;

collaborare con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali;

realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto;

informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.

## ULTERIORI RESPONSABILI

Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere a ulteriori responsabili, per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del presente atto, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile stesso, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.

A tal fine il Responsabile si impegna a darne previa comunicazione al Titolare per l'eventuale



opposizione, ai sensi dell'art. 28, comma e, del GDPR.

## LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UE

Il Responsabile dichiara che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

## MANLEVA

Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Comune da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del Regolamento e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

## CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare e nel presente atto, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

## DURATA

L'incarico decorre dalla data in cui viene sottoscritta il contratto dalle Parti ed è valido fino alla cessazione per qualunque motivo del rapporto contrattuale in essere.

Il Responsabile, all'atto della scadenza dell'appalto, o comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente accordo, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

## DISPOSIZIONI FINALI

Resta inteso che il presente incarico non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

## **ART. 13) - RINVII NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

## **ART. 14) – DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente atto gli enti a mezzo del proprio responsabile dichiarano di avere il proprio domicilio fiscale a \_\_\_\_\_, con recapito in Via \_\_\_\_\_

Il partner progettuale è tenuto a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata.

## **ART. 15) - ALLEGATI**

Il progetto esecutivo, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale della

presente convenzione.

#### **ART. 16) - CONTROVERSIE**

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

#### **ART. 17) - SPESE E IMPOSTE.**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione si intendono sempre completamente a carico del partner progettuale.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CHICCO STEFANO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 01/12/2023 14:55:06